

corpo ad essere personaggio nullo, cioè senza nessuna autorità nel suo voto, per lasciare che l'intendente continuasse ad avere tutta l'autorità assoluta di adottare o non adottare come magistrato, ed allora si fa una parte così misera ad un corpo elettivo, che io non credo che valga la pena di mutare l'essenza della disposizione attuale, tanto più che mutando la disposizione attuale si invertono tutti i principii generali della nostra legislazione generale, ed anche della legislazione generale di tutti i paesi. Per conseguenza io insisto onde l'articolo sia approvato tale e quale fu presentato dal Ministero e dalla Commissione.

TECCHIO. Esprimerò la ragione principale per la quale io insisteva per quest'emendamento. Si tratta adesso di mandare a pubblicare ed attivare in una parte del regno le leggi per gli istituti pii, le quali furono sancite ed appo noi pubblicate al tempo del Governo assoluto, e siccome mi pare che in quella parte del regno dove le dette leggi arrivano nuove debba fare assai cattivo senso il vedere per entro alle medesime certi principii che non sono consenzienti nè col regime costituzionale, nè col regime comunale, così mi rincresce che esse leggi vengano pubblicate in Sardegna prima che vi sia fatta almeno la modificazione di cui si è discusso finora. Sul merito della modificazione sento che tutti o quasi tutti siamo d'accordo, e si dubita solamente dell'opportunità d'introdurla in questo nuovo progetto, in quanto si teme che qualsiasi cambiamento al progetto riesca poi a ritardare la definitiva sanzione della legge, e per ciò stesso l'applicazione de' suoi effetti alla Sardegna. Ma sul principio e sulla giustizia della modificazione nessuno ha questionato. Onde evitare pertanto il pericolo che, rigettandosi per titolo d'inopportunità il mio emendamento, questa legge sia pubblicata in Sardegna senza che gli abitanti dell'isola sappiano veramente quale sia l'intenzione della Camera sulla composizione delle Commissioni provinciali, io proporrei il seguente ordine del giorno motivato:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro dell'interno, che nella nuova legge della amministrazione comunale proporrà una riforma dell'amministrazione delle opere pie, per ciò che spetta la nomina delle Commissioni provinciali contemplate dall'articolo 21 dell'editto 24 dicembre 1856, passa all'ordine del giorno. »

Premessa questa dichiarazione, si potrebbe procedere senza alcun inconveniente alla votazione dell'articolo 3 ed alla discussione dei successivi; e così nell'atto stesso in cui arriverà la nuova legge nell'isola i Sardi sapranno che i deputati hanno provveduto, almeno col tener conto delle parole del ministro, perchè debba cessare un principio che, secondo me, è una antinomia colle nuove istituzioni liberali.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Non credo necessario che la Camera prenda atto di questa dichiarazione, perchè chiunque voglia potrà introdurre il principio in essa enunciato al tempo della discussione, quand'anche il Ministero non facesse ciò che oggi ha dichiarato di voler fare. Del resto il deputato Tecchio mi fa dire che io ho promesso di presentare una riforma sulla legge delle opere pie insieme alla legge sull'amministrazione comunale. Io non ho detto questo: la legge sulle opere pie è una cosa, e la legge comunale è un'altra.

PRESIDENTE. Il signor deputato Tecchio sostituisce alla sua aggiunta il seguente ordine del giorno. (*Vedi sopra*)

TECCHIO. Permetta; dove è scritto che il Ministero proporrà una riforma anche per ciò che spetta la nomina delle Commissioni provinciali, ecc., si potrebbero lasciar fuori alcune parole, e dire più semplicemente che il Ministero pro-

porrà una riforma anche per ciò che spetta alle Commissioni provinciali, ecc. Di cotai guisa sarebbe tolto il dubbio testè mosso dal ministro dell'interno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno del deputato Tecchio sarebbe ridotto a questa formola:

« La Camera, prendendo atto della dichiarazione del Ministero, che nella nuova legge dell'amministrazione comunale proporrà una riforma anche per ciò che spetta la nomina delle Commissioni contemplate nell'articolo 21 dell'editto 24 dicembre 1856, passa all'ordine del giorno. »

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

SANTA ROSA TEODORO, relatore. Ho domandato la parola per far osservare che ove quell'ordine del giorno fosse messo in votazione, io proporrei che si aggiungessero anche gli altri miglioramenti proposti dalla Commissione. Del resto la Commissione non si può opporre a che si prenda atto di quanto il Ministero dichiara essere suo intendimento di fare.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io osserverò solo che non mi pare regolare l'interrompere la discussione di una legge con un ordine del giorno, mentre esso versa sopra una disposizione legislativa la quale si potrà adottare sempre quando seguirà la discussione sulla legge amministrativa.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'ordine del giorno del deputato Tecchio.

(Dopo prova e controprova, non è adottato.)

Resta dunque ritirata l'aggiunta che il signor Tecchio aveva proposta all'articolo 3?

TECCHIO. Io insisto.

SANTA ROSA T., relatore. A questo riguardo aveva domandato appunto la parola. (*Rumori*)

Voci. Ai voti!

SANTA ROSA T., relatore. Siccome mi pare che si voglia passare ad una conclusione, mi limiterò a dire che sul merito di quest'aggiunta ha risposto il deputato Cavour. Una delle ragioni essenzialissime da lui addotte fu quella che mosse anche la Commissione a far questo rilievo, come un dubbio da esaminarsi, ed a proporre di farne oggetto nelle riforme da farsi in una nuova legge. I membri componenti le Commissioni provinciali dei conti sono nominati in questa proposizione, cioè due sono membri nati, e sono il vescovo e l'intendente generale, od intendente; due sono nominati dal Consiglio divisionale; cinque e più, se occorre, dal Governo. Ora, chi nomina il Governo? Nomina persone che abbiano conoscenza delle località in cui si trovano i principali stabilimenti. Ora conviene mantenere questo metodo finchè si possa sostituire ai membri nominati dal Governo un elemento di elezione per cui vengano rappresentati gli interessi delle diverse località onde ovviare a molti inconvenienti. Mi limiterò a citare l'esempio della città di Vigevano; potrebbe nella provincia di Mortara uscire un Consiglio in cui non vi fosse neppur uno della città di Vigevano, la quale assorbe tuttavia pressochè i due terzi dell'ammontare dei redditi delle opere pie della provincia; e questo sarebbe un inconveniente grave. Sarebbe adunque pericoloso l'ammettere sin d'ora quest'aggiunta. La Commissione osservò che l'articolo di legge attualmente in discussione non muta nè punto nè poco il modo di nominare le Commissioni provinciali. Essa si limitò ad accennare la convenienza di introdurre l'elemento elettivo, e ciò si potrà fare quando si tratterà di una legge sui comuni e si penserà anche a riformare questo lato relativo alle Commissioni sulle opere pie.

PRESIDENTE. L'aggiunta del deputato Tecchio è così concepita. (*Vedi sopra*)